



**CAPITANERIA DI PORTO DI
TRAPANI**



**CAPITANERIA DI PORTO DI
MAZARA DEL VALLO**

DECRETO

(Tariffe per il servizio di ormeggio e battellaggio nei porti di Trapani, Marsala e Mazara del Vallo per il triennio 2026 – 2028).

Il Capo del Compartimento Marittimo di Trapani di concerto con il Capo del Compartimento Marittimo di Mazara del Vallo,

VISTO l'art. 14 della legge 84/94;

VISTI gli artt. 17, 113 e 116 del Codice della Navigazione e l'articolo 212 del relativo Regolamento di esecuzione (Navigazione Marittima);

VISTA la circolare prot. n. MINFTRA/DINFR 15191 del 20.12.2006 e successive modificazioni, recante i criteri e meccanismi per la formazione delle tariffe di ormeggio e di battellaggio, stabiliti ai sensi dell'art. 14, della L. 84/1994;

VISTO il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 24 aprile 2018 con il quale, dando applicazione al citato comma 1 quater dell'art. 14, è stata definita l'obbligatorietà del servizio di ormeggio reso dalla Società Cooperativa/ Gruppo ormeggiatori e barcaioli dei Porti di Trapani, Marsala e Mazara del Vallo;

VISTO il Decreto n. 112 del 01 Agosto 2025 con il quale è stato approvato lo Statuto della Società Cooperativa / Gruppo ormeggiatori e barcaioli dei porti di Trapani, Marsala e Mazara del Vallo;

VISTO il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 11 dicembre 2025 con il quale è stato approvato il Regolamento per il servizio di ormeggio, disormeggio e battellaggio delle navi nei Porti di Trapani, Marsala e Mazara del Vallo, nel quale, tra l'altro, sono previsti gli obblighi di servizio pubblico generali (continuità e universalità sulla base di un modello organizzativo coerente con la sicurezza marittima/portuale secondo l'intesa dell'autorità marittima e portuale) e specifici di cui la Società Cooperativa/Gruppo è tenuta a rispondere quali:

a) controllo e intervento sulle navi ormeggiate nel porto sia in caso di cambiamento delle condizioni meteomarine sia per qualsiasi altra evenienza imprevista o straordinaria che le mettano a rischio;

b) assistenza o soccorso a navi e persone in condizioni di pericolo nell'ambito degli spazi delle acque portuali e in quelli ad esse adiacenti;

c) recupero di oggetti galleggianti pericolosi per la navigazione;

la cui remunerazione è compresa nella tariffa di servizio di cui al presente decreto;

VISTA la nota n. 26176 del 15.12.2025, con cui la Direzione Generale del mare, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne ha approvato le variazioni delle tariffe di ormeggio e battellaggio nei porti nazionali per il triennio 2026-2028, risultanti dall'applicazione dei criteri e meccanismi tariffari, utilizzando i dati esaminati nel corso dell'istruttoria;

DECRETA

Le tariffe per il servizio di ormeggio e battellaggio per il triennio 2026-2028 sono determinate come segue:

Articolo 1

Per le prestazioni rese dalla Società Cooperativa/Gruppo ormeggiatori e barcaioli di TRAPANI, MARSALA e MAZARA del VALLO, cui è demandata l'esecuzione delle operazioni di ormeggio e disormeggio delle navi in arrivo, in partenza ed in movimento nell'ambito dei Porti di TRAPANI, MARSALA e MAZARA del VALLO, oltreché l'esecuzione e l'adempimento degli obblighi di servizio pubblico di cui sopra, sono determinate le seguenti tariffe massime di servizio comprensive dell'adempimento dei predetti obblighi di servizio pubblico:

ZONA OPERATIVA: PORTO DI TRAPANI

NAVI TRADIZIONALI

scaglioni tonnellate stazza lorda (gt)		ormeggio o disormeggio Tariffa massima di servizio
<i>da</i>	<i>a</i>	€
1	250	42,50
251	500	59,50
501	1.000	78,00
1.001	2.000	107,00
2.001	4.000	124,00
4.001	6.000	147,50
6.001	8.000	235,00
8.001	10.000	270,00
10.001	15.000	317,50
15.001	20.000	367,00
20.001	25.000	415,50

per ogni 1.000 G.T. o frazione € 9,50 in aggiunta alla tariffa precedente.

Per i servizi di ormeggio e disormeggio prestati dalla Società Cooperativa/Gruppo ormeggiatori e barcaioli nel Porto di Trapani alle navi **TRAGHETTO RO-RO MERCI, PASSEGGERI e MISTE** impegnate in tratte marittime che collegano con regolarità due o più porti al fine di realizzare un sistema di trasporto intermodale delle persone e delle merci coerente con gli obiettivi di riequilibrio del sistema trasportistico del Paese, sono stabilite le seguenti tariffe di servizio:

TRAGHETTI RO-RO PASSEGGERI

scaglioni tonnellate stazza lorda (gt)		ormeggio o disormeggio Tariffa massima di servizio
<i>da</i>	<i>a</i>	€
1	250	18,00
251	500	36,50
501	1.000	55,50
1.001	2.000	77,50
2.001	4.000	102,50
4.001	6.000	119,50
6.001	8.000	225,50
8.001	10.000	244,50
10.001	15.000	263,00
15.001	20.000	305,00
20.001	25.000	354,00

per ogni 1.000 G.T. o frazione € 9,00 in aggiunta alla tariffa precedente.

ALISCAFI **€ 5,50**

La tariffa per gli aliscafi non è soggetta alle maggiorazioni di cui all'art. 5 del presente Decreto.

ZONA OPERATIVA: PORTO DI MARSALA E PORTO DI MAZARA DEL VALLO

NAVI TRADIZIONALI

scaglioni tonnellate stazza lorda (gt)		ormeggio o disormeggio Tariffa massima di servizio
<i>da</i>	<i>a</i>	€
1	250	108,00
251	500	160,50
501	1.000	218,00
1.001	2.000	317,50
2.001	4.000	362,50
4.001	6.000	448,00

per ogni 1.000 G.T. o frazione € 43,50 in aggiunta alla tariffa precedente.

Per i servizi di ormeggio e disormeggio prestati dalla Società Cooperativa/Gruppo ormeggiatori e barcaioli nel Porto di Trapani alle navi **TRAGHETTO RO-RO MERCI, PASSEGGERI e MISTE** impegnate in tratte marittime che collegano con regolarità due o più porti al fine di realizzare un sistema di trasporto intermodale delle persone e delle merci coerente con gli obiettivi di riequilibrio del sistema trasportistico del Paese, sono stabilite le seguenti tariffe di servizio:

TRAGHETTI RO-RO PASSEGGERI

scaglioni tonnellate stazza lorda (gt)		ormeggio o disormeggio Tariffa massima di servizio
<i>Da</i>	<i>a</i>	€
1	250	84,00
251	500	124,00
501	1.000	166,00
1.001	2.000	244,50
2.001	4.000	279,00
4.001	6.000	342,50

per ogni 1.000 G.T. o frazione € 32,00 in aggiunta alla tariffa precedente.

ALISCAFI € 7,50

La tariffa per gli aliscafi non è soggetta alle maggiorazioni di cui all'art.5 del presente Decreto.

MEZZI VELOCI € 245,00

MOTONAVI TURISTICHE

scagioni tonnellate stazza lorda (gt)		ormeggio o disormeggio Tariffa di servizio onnicomprensiva
Da	a	€
0	50	9,50
> 50		17,00

TARIFFE IN ABBONAMENTO

Per le prestazioni di ormeggio, disormeggio e movimentazione prestate nei porti di Trapani, Marsala e Mazara del Vallo agli aliscafi, ai catamarani e alle navi Traghetto, Ro-Ro merci, Passeggeri e Miste

- ✓ svolte con regolarità e coerenti con le esigenze della continuità territoriale;
- ✓ rese alle unità che consentono una più efficace organizzazione del servizio attraverso un migliore utilizzo delle risorse umane e dei mezzi e strumenti in dotazione alla Società Cooperativa/Gruppo secondo le condizioni operative sotto descritte;
- ✓ rese alle unità che nell'anno solare effettuino il numero di prestazioni di seguito indicato

può riconoscersi, a richiesta della società armatrice, una tariffa annuale forfettaria in abbonamento articolata secondo le sottoelencate tabelle in funzione del numero delle prestazioni effettuate annualmente.

Il numero delle prestazioni è quello effettuato nell'anno precedente, con conguaglio tariffario entro il mese di gennaio di ogni anno.

Il corrispettivo dell'abbonamento è da corrispondere mensilmente con rate di importo pari a 1/12 della tariffa annuale.

MEZZI VELOCI/HSC (ALISCAFI-MONOCARENA-CATAMARANI)

Qualora una Società di navigazione richieda per un intero anno solare, a prescindere dalla stazza dei mezzi veloci, un numero di prestazioni di ormeggio, disormeggio e la movimentazione delle passerelle pari a quanto riportato nella seguente tabella, si applicano le relative tariffe annuali, da corrispondersi in rate mensili di pari importo. Il numero di prestazioni deve potersi evincere da documenti ufficiali depositati presso l'Autorità Marittima all'inizio di ogni anno solare. In caso di scostamenti del numero di prestazioni all'interno di un intervallo compreso fra il $\pm 10\%$ la tariffa annuale resta quella derivante dai documenti consegnati ad inizio anno solare.

Aliscafi		
Numero prestazioni		€
9001	12.000	113.612,00
12.001	15.000	124.214,00
15.001	18.000	134.816,00
18.001	21.000	145.418,00

Le tariffe in abbonamento come sopra definite sono aggiornate in occasione dell'istruttoria tariffaria ministeriale, anche tenendo conto di eventuali modifiche dell'assetto organizzativo del servizio.

In via del tutto eccezionale per il solo anno 2024 la richiesta di accesso alla tariffa in abbonamento può essere effettuata anche con riferimento agli ultimi sei mesi dell'anno, con relativo riproporzionamento del numero delle prestazioni, ferme restando le altre condizioni.

TRAGHETTI RO-RO

Qualora una Società di navigazione richieda per un intero anno solare, a prescindere dalla stazza dei traghetti Ro-Ro, un numero di prestazioni di ormeggio e disormeggio pari a quello riportato nella seguente tabella, si applicano le relative tariffe annuali, da corrispondersi in rate mensili di pari importo. Il numero di prestazioni deve potersi evincere da documenti ufficiali depositati presso l'Autorità Marittima all'inizio di ogni anno solare. In caso di scostamenti del numero di prestazioni all'interno di un intervallo compreso fra il $\pm 10\%$ la tariffa annuale resta quella derivante dai documenti consegnati ad inizio anno solare.

Prestazioni totali annue		Tariffa annua
<i>da</i>	<i>a</i>	€
3.700	4.100	355.511,00
4.101	4.600	395.012,50
4.601	5.100	434.514,00
5.101	5.600	477.965,00

Ai fini della richiesta delle tariffe in abbonamento di cui alle tabelle sopra riportate, le prestazioni rese agli aliscafi, ai monocarena e ai catamarani non possono essere cumulate a quelle rese alle navi.

Considerando la natura sperimentale della tariffa in abbonamento, come definita nella tabella sopra riportata, in fase di prima applicazione, tenuto anche conto della natura del servizio prestato dalle Società di Navigazione interessate all'applicazione della medesima tariffa, il numero di prestazioni non potrà, comunque, essere inferiore a quello fatto registrare nel 2017.

Le tariffe in abbonamento come sopra definite sono aggiornate in occasione dell'istruttoria ministeriale tariffaria, anche tenendo conto di eventuali modifiche dell'assetto organizzativo del servizio.

Per le navi militari italiane sarà applicata una riduzione del 50% sulla tariffa di cui al presente articolo.

Ai fini dell'applicazione del presente articolo, la stazza di riferimento è quella internazionale espressa in GT, rilevata dal certificato di stazza rilasciato alla nave in conformità alla Convenzione di Londra del 23 giugno 1969.

Per le navi non dotate del certificato internazionale di stazza, rilasciato ai sensi della Convenzione di Londra del 1969 sulla stazzatura delle navi, le tariffe vanno commisurate al valore di stazza lorda (G.T.), secondo quanto disposto dalla Circolare del Ministero dei Trasporti e della Navigazione, direzione generale del demanio marittimo e dei porti divisione XX, del 18 nov. 1995, prot. 5203268 con oggetto «Parametro di riferimento per le tariffe dei servizi di pilotaggio, ormeggio e rimorchio».

TARIFFE PER IL SERVIZIO DI BATTELLAGGIO

Servizio passeggeri. Le prestazioni dovute per ogni viaggio e per ogni mezzo impiegato, con partenza dal punto di stazionamento dei mezzi nautici della Società Cooperativa/Gruppo ormeggiatori e barcaioli fino a sottobordo alla nave e viceversa, sono individuate come di seguito specificate:

Zona	Tipo di servizio con un'attesa massima fino a 20 minuti sottobordo la nave	Tariffa massima (per viaggio) €
I	Trasporto all'interno del bacino portuale	222,50
II	Trasporto entro 1 miglio dall'imboccatura del porto	297,50
III	Trasporto da 1 a 4 miglia dall'imboccatura del porto	446,00
IV	Trasporto oltre le 4 miglia dall'imboccatura del porto	668,00
Fermo restando quanto previsto dall'art. 5 del decreto, per sosta del mezzo nautico sottobordo od in banchina, oltre i primi 20 minuti di attesa, si applica, per ogni 20 minuti o frazione, una maggiorazione del 30% delle tariffe di cui sopra.		

Trasferimento pilota

Nel porto di MAZARA DEL VALLO, per il trasferimento del pilota da banchina a bordo nave e viceversa € 106,00 a tratta.

Servizio materiali e provviste. La tariffa da applicare per il trasporto di materiali e provviste, come indicato nel regolamento, qualunque sia il numero dei colli, non eccedenti complessivamente i 300 Kg, è quella di seguito indicata:

Zona	Tipo di servizio con un'attesa massima fino a 20 minuti sottobordo la nave	Tariffa massima (per viaggio) €
I	Trasporto all'interno del bacino portuale fino a 300 Kg di materiali e provviste	297,50
	<i>detta tariffa va integrata rispettivamente con un compenso:</i>	
	per ogni 100 Kg o frazione superiore ai 300 Kg si aggiungono	36,00
II	trasporto entro 1 miglio dall'imboccatura del porto fino a 300 Kg di materiali e provviste	371,00
	<i>detta tariffa va integrata rispettivamente con un compenso:</i>	
	per ogni 100 Kg o frazione superiore ai 300 Kg si aggiungono	36,00
III	trasporto da 1 a 4 miglia dall'imboccatura del porto fino a 300 Kg di materiali e provviste	519,50
	<i>detta tariffa va integrata rispettivamente con un compenso:</i>	
	per ogni 100 Kg o frazione superiore ai 300 Kg si aggiungono	36,00
IV	trasporto oltre le 4 miglia dall'imboccatura del porto	741,50
	<i>detta tariffa va integrata rispettivamente con un compenso:</i>	
	per ogni 100 Kg o frazione superiore ai 300 Kg si aggiungono	36,00
Fermo restando quanto previsto dall'art. 5 del decreto, per sosta del mezzo nautico sottobordo od in banchina, oltre i primi 20 minuti di attesa, si applica, per ogni 20 minuti o frazione, una maggiorazione del 30% delle tariffe di cui sopra.		

Contemporaneamente ai materiali e alle provviste possono essere trasportate le persone interessate al carico, nel numero massimo consentito dalla licenza di esercizio.
Alle tariffe sopra indicate si applicano le maggiorazioni di cui all'art. 5 del decreto.

Articolo 2

Nei casi in cui la Società Cooperativa/Gruppo è chiamata su ordine immediato o successivamente impartito dall'Autorità Marittima o Portuale alle prestazioni previste nei punti a), b) e c) della premessa al presente Decreto, esse saranno erogate senza alcun addebito di oneri.

Articolo 3

I movimenti lungo una stessa banchina entro i 100 metri verranno compensati con una tariffa pari alla tariffa di ormeggio.

I movimenti lungo una stessa banchina oltre i 100 metri, da una banchina all'altra o da un molo ad un altro verranno compensati con una tariffa pari alla somma delle tariffe di ormeggio e disormeggio.

Qualora, successivamente all'ormeggio, venga richiesto dalla nave il rinforzo ormeggio, si applica la tariffa di cui all'art.1.

Articolo 4

Per ciascuna delle seguenti operazioni si applica un'indennità pari al 50% della tariffa di cui all'art.1 riferita agli scaglioni di stazza della nave:

- distesa di corpi morti non contestuale alla operazione di ormeggio, disormeggio e movimento;
- trasferimento via mare di cavi da prua a poppa e viceversa con motobarca.

Per lo sbroglio delle ancore si applica la tariffa di cui all'art.1 riferita agli scaglioni di stazza lorda della nave.

Per prestazioni richieste o disposizioni che comportano l'utilizzo di 2 mezzi nautici, si applica un'indennità pari al 20% sulla tariffa di cui all'art.1 riferita agli scaglioni di stazza lorda della nave.

Per le altre operazioni non espressamente previste dal presente articolo il compenso verrà di volta in volta fissato, ove del caso, dal Comandante del Porto sentite le rispettive associazioni di categoria.

Articolo 5

L'orario normale di lavoro è compreso fra le ore 06.01 e le ore 20.00 dei giorni dal lunedì al sabato.

Tutte le prestazioni compiute fuori dall'orario normale di lavoro danno diritto alle seguenti maggiorazioni:

- a) per le prestazioni rese tra le ore 20.01 e le ore 06.00 (notturno) di tutti i giorni feriali o festivi, maggiorazione del 50%;
- b) per le prestazioni rese nella giornata di domenica, alle ore 00.01 alle ore 24.00, maggiorazione del 50%, oltre alla maggiorazione per orario notturno se ricorrente;
- c) per le prestazioni rese nei seguenti giorni riconosciuti festivi dalle Leggi 27.5.1949, n.260, 31.3.1954, n.90 e 5.3.1977, n.54 e del DPR 28.12.1985, n.792:

1. il primo giorno dell'anno;
2. il giorno 6 gennaio "Epifania";
3. il lunedì dell'Angelo;
4. il 25 Aprile, anniversario della Liberazione;
5. il 1° maggio, festa del Lavoro;
6. il 2 giugno festa della Repubblica;
7. il 15 agosto, Assunzione della Beata Vergine Maria;
8. il 4 ottobre, festa nazionale di San Francesco D'Assisi;
9. il 1° novembre, Ognissanti;
10. l'8 dicembre, Immacolata Concezione;
11. il 25 dicembre, Natività del Signore;
12. il 26 dicembre, Santo Stefano
13. il Santo Patrono di Trapani (o Marsala, o Mazara);

maggiorazione del 100% più le maggiorazioni per notturno e/o per domenicale, qualora ricorrenti;

- d) alle prestazioni a cavallo di orari comportanti differenti maggiorazioni verrà applicata la tariffa più elevata tra quelle previste per i momenti - rispettivamente - di inizio o di termine delle prestazioni.
- e) le maggiorazioni di cui ai punti a), b) e c) verranno applicate ciascuna sulla tariffa di servizio di cui agli artt. 1 e 3, nonché sulle tariffe di cui all'art.4.

Articolo 6

Qualora un'operazione di ormeggio o disormeggio o movimento già avviata e per la quale gli ormeggiatori si sono recati sottobordo sia ripetuta od annullata, compete agli ormeggiatori un compenso pari al 50% della tariffa di cui all'art.1 e le relative maggiorazioni previste dal precedente art.5.

Articolo 7

Qualora gli ormeggiatori siano richiesti dalla nave per cooperare alle manovre di ormeggio/disormeggio o altra attività nautica di supporto, questi sono compensati con € 58,50 per ciascun ormeggiatore, per le prestazioni di durata non superiore alle due ore. Nel caso in cui la prestazione si protragga oltre le due ore, competerà per ciascun ormeggiatore l'importo di € 30,00 per ogni ora o frazione. Tali compensi sono soggetti alle maggiorazioni previste dall'art.5 del presente Decreto.

Articolo 8

Le fatture debbono essere pagate entro 30 giorni dalla data di presentazione delle stesse agli utenti o loro raccomandatari. In caso di ritardato pagamento verrà applicato quanto previsto dal D.Lgs. 9/11/2012 n. 192. I termini superiori a trenta giorni stabiliti per il pagamento delle fatture devono essere immediatamente comunicati all'Autorità Marittima ai fini della vigilanza sul rispetto dell'obbligo della parità di trattamento.

Al fine di assicurare il principio di parità di trattamento nei confronti degli utenti del servizio, ferme restando le conseguenze previste dalla vigente normativa in caso di mancato rispetto dei termini di pagamento delle fatture, i soggetti che usufruiscono della tariffa ridotta in ragione della frequenza degli approdi perdono tale beneficio. Gli approdi ricominceranno a concorrere al raggiungimento delle soglie previste per il riconoscimento della tariffa ridotta dal pagamento delle fatture scadute.

In caso di cessione del credito, derivante dal mancato pagamento delle fatture relative alle prestazioni di ormeggio e/o battellaggio rese, la Società Cooperativa/Gruppo è tenuta a comunicare alla società armatrice interessata l'avvenuta cessione.

Articolo 9

Alle tariffe di cui all'articolo 1, qualora ne ricorrano le condizioni, si applicano gli sconti, riportati nella tabella allegata al presente Decreto, contenuti nell'intesa sottoscritta il 25 gennaio 1993 dall'ASAP/SNAM, dalla Confitarma, dalla Fedarlinea e dell'Angopi.

Ai fini di una corretta applicazione degli sconti, la Compagnia di navigazione interessata o l'Agenzia marittima che ne abbia mandato è tenuta a segnalare al Presidente della Società Cooperativa/Gruppo:

- a) la tipologia di traffico di riferimento fra quelle indicate nell'allegata tabella;
- b) l'ordine di cadenza dell'approdo, separatamente per ciascuna tipologia di traffico, nell'ambito del trimestre di riferimento, intendendosi per tale il primo trimestre di ciascun anno di vigenza tariffaria.

Qualora altri armatori, nazionali o stranieri, ritenendo di trovarsi in condizioni operative identiche a quelle previste dal citato accordo, intendessero chiedere l'applicazione degli stessi sconti alle condizioni previste nel medesimo accordo e nei limiti temporali in cui lo stesso sarà in vigore, questi dovranno rivolgersi, o direttamente o tramite i propri agenti raccomandatari marittimi in possesso di esplicita delega all'Angopi, fornendo tutti i dati necessari per accertare la legittimità della richiesta.

Articolo 10

Il presente Decreto entra in vigore il 1° gennaio 2026 ed abroga l'Ordinanza n. 187/2024 del 21 giugno 2024.

Articolo 11

I contravventori del presente Decreto saranno puniti ai sensi dell'articolo 1173 del Codice della Navigazione. Si fa obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare il presente Decreto.

TRAPANI, lì *(vedasi protocollo informatico)*

**IL CAPO DEL COMPARTIMENTO
MARITTIMO DI MAZARA DEL VALLO**

C.F. (CP) Stefano LUCIANI

Documento elettronico firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005

**IL CAPO DEL COMPARTIMENTO
MARITTIMO DI TRAPANI**

C.V. (CP) Maurizio RICEVUTO

Documento elettronico firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005